I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 937/77 DELLA COMMISSIONE

**del 29 aprile 1977**

**recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 ha reso applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (2); che, a norma dell'articolo 4 di detto regolamento, l'interessato che abbia ottenuto una fissazione anticipata per una determinata operazione ottiene, dietro sua domanda, l'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo; che tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 878/77, l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 è applicabile unicamente se l'entrata in vigore dei nuovi tassi rappresentativi si risolve in uno svantaggio; che occorre pertanto definire le condizioni nelle quali può essere ravvisata la nozione di svantaggio, tenendo conto di tutti gli elementi che potrebbero motivare il predetto annullamento;

considerando che i nuovi tassi di conversione si applicheranno soltanto a decorrere dalle date precisate agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 878/77; che è opportuno disporre che gli annullamenti in causa saranno possibili soltanto al momento in cui le loro conseguenze si ripercuoteranno effettivamente sugli importi fissati in anticipo; che un annullamento è tuttavia giustificato unicamente se la modifica effettuata sul relativo importo fissato in anticipo era imprevedibile; che è pertanto opportuno limitare il diritto di annullamento alle fissazioni anticipate per le quali sia stata presentata domanda prima che la modifica dell'importo in causa potesse essere prevista;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 878/77 prevede che lo svantaggio può essere compensato da una misura adeguata e che, in tal caso, non si applicano le disposizioni di cui al primo comma di detto paragrafo;

considerando che, nel settore dello zucchero, il ricorso massiccio al diritto di annullamento per i titoli di esportazione rilasciati in base alle gare parziali indette a norma del regolamento (CEE) n. 2101/75 della Commissione, dell'11 agosto 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di un prelievo e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2924/76 (4), rischia di costituire un serio ostacolo alla corretta gestione comunitaria del settore; che, per evitare tale rischio, è necessario prevedere simultaneamente la non applicazione del diritto di annullamento e la compensazione appropriata dello svantaggio così subito, nonché le condizioni in cui tale compensazione è concessa;

considerando che i prezzi che devono essere pagati nell'ambito di alcune operazioni di distillazione sono fissati per la durata della campagna vitivinicola; che quest'ultima differisce dal periodo d'applicazione dei prezzi fissati per i vini; che occorre tuttavia fare in modo che, per tutto un raccolto, detti prezzi non subiscano modifiche; che è pertanto opportuno avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 878/77;

(1) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(2) GU n. L 188 del 1o. 8. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 5.
(4) GU n. L 333 del 2. 12. 1976, pag. 17.

considerando che, per maggiore chiarezza, occorre determinare le decorrenze dei nuovi tassi rappresentativi nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 dispone che, per quanto concerne in particolare gli importi fissati in unità di conto e non vincolati alla fissazione dei prezzi, può essere previsto un aumento del 2 %;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati e del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 878/77 si applicano le disposizioni seguenti:

1. Per i prodotti per i quali è fissato un importo compensativo monetario, l'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo, previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68, può essere chiesto:

   — per i soli titoli d'importazione rilasciati in Francia, in Irlanda, in Italia e nel Regno Unito,

   — per i soli titoli di esportazione rilasciati nella Repubblica federale di Germania.

2. Per le operazioni per le quali non si applicano importi compensativi monetari, si intende per svantaggio ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 878/77 la modifica, in moneta nazionale, dell'insieme degli importi applicabili all'operazione in oggetto che, in seguito all'applicazione del nuovo tasso rappresentativo, determini, eventualmente mediante saldo,

   — la riscossione di un importo superiore

   o

   — la concessione di un importo inferiore

   a quello che sarebbe applicabile senza l'entrata in vigore di detto tasso.

3. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applicano per i prodotti e per gli Stati membri in causa a decorrere dalle date precisate all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 878/77.

4. Dette disposizioni si applicano soltanto alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati anteriormente al

   — 29 marzo 1977 per quanto attiene al franco francese, alla lira italiana e alla sterlina irlandese,

   — 6 aprile 1977 per quanto attiene alla corona danese,

   — 26 aprile 1977 per quanto attiene alle altre monete,

   ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/77 [2].

*Articolo 2*

1. La compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 878/77 è concessa per i quantitativi di zucchero bianco per i quali le formalità doganali di esportazione sono espletate a decorrere dal 1° luglio 1977 in virtù delle gare parziali indette a norma del regolamento (CEE) n. 2101/75 e per i quali un titolo di esportazione è stato rilasciato anteriormente al 26 aprile 1977.

Tale compensazione è fissata, per lo Stato interessato, secondo quanto è indicato nell'allegato I.

2. Per i titoli di esportazione di cui al paragrafo 1 non può essere esercitato il diritto di annullamento previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68.

*Articolo 3*

Per quanto concerne:

— i prezzi d'acquisto del vino consegnato alla distillazione in applicazione dell'articolo 6 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [3], modificato da

---

[1] GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
[2] GU n. L 94 del 16. 4. 1977, pag. 5.
[3] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/77 [1] ed i corrispondenti importi dell'aiuto,

— i prezzi d'acquisto dovuti dagli organismi d'intervento nell'ambito del regime di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, nonché l'aliquota delle spese a carico degli organismi d'intervento che verrà finanziata dal FEAOG, sezione garanzia,

— i prezzi d'acquisto del vino consegnato alla distillazione in applicazione dell'articolo 24 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) 816/70, ed il corrispondente importo dell'aiuto,

i tassi rappresentativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 878/77 si applicano a decorrere dal 1° settembre 1977.

*Articolo 4*

I tassi rappresentativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 878/77 si applicano nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal:

— 1° aprile 1977 per le ciliegie in Francia, in Irlanda e in Italia,

— 1° maggio 1977 per le ciliegie in Germania e nel Regno Unito,

— 1° maggio 1977 per noci, nocciole, mandorle, cetrioli, pomodori, cavolfiori, pesche e uve,

— 1° giugno 1977 per pere, prugne e limoni,

— 1° luglio 1977 per le mele,

— 1° ottobre 1977 per le arance,

— 1° novembre 1977 per mandarini, compresi tangerini e satsuma, clementine, wilkings ed altri ibridi similari di agrumi.

*Articolo 5*

1. Gli importi menzionati nell'allegato II sono modificati nel modo ivi indicato.

2. Per quanto riguarda gli importi menzionati nell'allegato II, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1 entro un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'allegato del regolamento (CEE) n. 571/76 della Commissione, del 15 marzo 1976, che stabilisce delle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 475/75 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 735/77 [3], è abrogato.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1977.

*Per la Commissione*
*Il Vicepresidente*
Finn GUNDELACH

[1] GU n. L 69 del 16. 3. 1977, pag. 1.

[2] GU n. L 68 del 15. 3. 1976, pag. 1.

[3] GU n. L 89 del 7. 4. 1977, pag. 24.

*ALLEGATO I*

| Stato membro | Compensazione concessa per 100 kg di zucchero bianco |
|---|---|
| R. f. di Germania | 2,33 DM |

*ALLEGATO II*

A

| Gli importi di cui alla direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1) | che ammontano a | sono sostituiti dagli importi seguenti |
|---|---|---|
| Articolo 8, paragrafo 2 | 42 060 UC per ULU | 42 901 UC per ULU |
| Articolo 9, paragrafo 2 | 10 520 UC<br>53 333 UC per investimento | 10 730 UC<br>54 400 UC per investimento |
| Articolo 10 e articolo 1 della direttiva del Consiglio del 15 maggio 1973 (2) | 47 UC/ha<br>32 UC/ha<br>16 UC/ha<br>4 700 UC/azienda<br>3 200 UC/azienda<br>1 600 UC/azienda | 48 UC/ha<br>32,5 UC/ha<br>16,5 UC/ha<br>4 800 UC/azienda<br>3 250 UC/azienda<br>1 650 UC/azienda |
| Articolo 11, paragrafo 1 | 600 UC | 612 UC |
| Articolo 12 | 2 630 UC<br>7 890 UC | 2 683 UC<br>8 048 UC |

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 153 del 9. 6. 1973, pag. 24.

B

| Gli importi di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate | che ammontano a | sono sostituiti dagli importi seguenti |
|---|---|---|
| Articolo 7, paragrafo 1 | 16 UC/UBG o UC/ha | 16,5 UC/UBG o UC/ha |
| Articolo 7, paragrafo 1 a) | 52,5 UC/UBG | 53,5 UC/UBG |
| | 52,5 UC/ha di superficie a foraggi | 53,5 UC/ha di superficie a foraggi |
| Articolo 7, paragrafo 1 b) | 52,5 UC/ha | 53,5 UC/ha |
| Articolo 10, paragrafo 2 | 10 520 UC per azienda | 10 730 UC per azienda |